



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.02/2012 DEL 28/02/2012

**"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
4 DICEMBRE 2006, N.33, RECANTE "NORME PER LO
SVILUPPO DELLO SPORT PER TUTTI"**



COBICE CIFRA: A05/SDL/2012/00001

01/12/12 4:05

2.

RELAZIONE AL DDL "MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, N. 33, RECANTE <NORME PER LO SVILUPPO DELLO SPORT PER TUTTI>"

La materia dello sport è disciplinata, nella nostra Regione, dalla legge 4 dicembre 2006, n. 33.

Detta legge, ancora oggi attuale sotto il profilo della impostazione generale, necessita di alcuni adeguamenti, allo scopo, da un lato, di renderla maggiormente aderente alle innovazioni, anche normative, intervenute e, dall'altro, di attuare appieno la trasparenza, in particolare per quanto attiene alla concessione dei finanziamenti e dei contributi previsti a qualsiasi titolo.

Le innovazioni più rilevanti riguardano:

- il rilievo che viene dato allo sport per disabili;
- l'inserimento tra le finalità dell'educazione a corretti stili di vita;
- la programmazione triennale attraverso la approvazione, da parte della Giunta regionale, delle "Linee guida per lo sport" e la predisposizione dei conseguenti programmi operativi annuali degli interventi;
- l'introduzione di procedure di evidenza pubblica per la concessione delle provvidenze finanziarie a qualsiasi titolo;
- l'affidamento ad una apposita Commissione, avente carattere di terzietà e dotata di piena autonomia, la valutazione dei progetti presentati e la formazione delle graduatorie;
- l'integrazione delle politiche di intervento, allo scopo di armonizzare le competizioni sportive alle finalità di promozione territoriale e di creazione di indotto economico;
- l'affidamento alle Province ed ai Comuni dei compiti di vigilanza del rispetto della normativa regionale;
- la previsione di un sistema di sanzioni correlate alla violazione dei precetti regionali, da definirsi nel dettaglio con apposito regolamento regionale.

La Consulta regionale dello sport, nella seduta del 18/11/2011 ha espresso parere favorevole alle novelle che si intendono apportare alla legge regionale vigente.

Il ddl che si propone alla approvazione è stato redatto, attese la portata fortemente innovativa e la complessità derivante sia dalla peculiarità della disciplina statale, sia dall'essere lo sport materia a legislazione concorrente, di concerto con il Servizio Legislativo della Giunta Regionale, che lo sottoscrive, ed è strutturato in ossequio alle prescrizioni normative che la Regione si è data in materia di semplificazione e qualità della normazione con la recentissima legge 29/2011.

È composto da 25 articoli. Si descrivono di seguito, sinteticamente, le principali novelle da essi apportate:

Art. 1: porta la modifica alla intitolazione della legge .esplicitando meglio i destinatari;

Art. 2: tra le finalità è introdotto il principio della necessaria accessibilità dei luoghi e degli spazi destinati allo sport ai diversamente abili e l'educazione a corretti stili di vita;


Art. 3: viene introdotto l'art. 1 bis recante le definizioni e la esplicitazione degli acronimi utilizzati nel testo;

Art. 4: integra l'art. 2 prevedendo anche gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP);

Art. 5: introduce l'art. 2 bis che fissa i criteri della programmazione regionale;

Art. 6: novella l'art. 3, ridisegnando i compiti delle Province;

Art. 7: introduce l'art. 3 bis che individua i compiti dei Comuni;



Art. 8: novella l'art. 4 stabilendo che la Regione, per l'esercizio della funzione di Osservatorio, può avvalersi di Agenzie regionali, Società in house e Enti pubblici;

Art. 9: modifica il primo comma dell'art. 5 in materia di formazione rendendo più stringente la collaborazione con le strutture universitarie e di ricerca scientifica;

Art.10: porta la sostituzione del comma 4 dell'art. 6 stabilendo la gratuità della partecipazione ai lavori della Consulta regionale dello sport;

Art.11: introduce l'art. 6 bis che statuisce il metodo delle procedure di evidenza pubblica per la concessione delle provvidenze e prevede la Commissione di valutazione che sarà nominata dalla Giunta regionale;

Art.12: sostituisce l'art. 7 in materia di impiantistica sportiva adeguando la previsione normativa alle nuove modalità di programmazione e attribuendo alla Regione il potere di surroga in caso di inerzia delle Province;

Art.13: modifica l'art. 8 consentendo il finanziamento anche degli interventi sugli impianti che prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche e attribuendo agli impianti ammessi a contributo il rango di opere destinate a servizi di interesse generale;

Art.14: adegua l'art. 9 alle novelle apportate dal presente ddl;

Art.15: adegua l'art. 10 alle prescrizioni della l.r. 29/2011 e alle nuove norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività;

Art.18: sostituisce l'art. 13 che prevedeva le sponsorizzazioni, oggi non più consentite, con la previsione della integrazione delle politiche di intervento;

Art.23: introduce l'art. 20 bis che norma l'adeguamento degli impianti alle prescrizioni della legge, fissando il principio della sanzionabilità delle violazioni e stabilendo che i proventi derivanti dalle sanzioni siano introitate dai Comuni. Rinvia a regolamento regionale l'individuazione delle infrazioni e delle relative sanzioni, anche pecuniarie.

Art.27: istituisce un nuovo capitolo di spesa per il finanziamento di progetti per la diffusione di corretti stili di vita.

Servizio Legislativo della GR

AP D.ssa Lucia MAGGIORE

Lucia Maggiore

AP Dr. Vincenzo AMBRUOSI

Vincenzo Ambruso

Il Dirigente

Dr. Nicola CORVASCE

Nicola Corvasce

Il Direttore dell'Area per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità

Dr. Vincenzo POMO

Vincenzo Pomo

L'ASSESSORA
Ing. Maria CAMPESE

Maria Campese



DISEGNO DI LEGGE

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 4 DICEMBRE 2006, N.33

ART. 1

(modifiche al titolo della legge)

1. Il titolo della legge è così modificato: "Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti".

ART. 2

(modifiche e integrazioni all'art. 1)

1. La rubrica dell'articolo è così modificata: "(oggetto e finalità)".
2. Al comma 2, dopo le parole "politica sportiva per " inserire "tutte le cittadine e".
3. Alla lettera b) del comma 2, dopo le parole "sicuro e sano" aggiungere "ed accessibile agli sportivi disabili".
4. Alla lettera b) del comma 3, dopo le parole "migliore utilizzo" aggiungere "e della loro piena fruibilità da parte degli sportivi disabili".
5. Alla lettera f) del comma 3 le parole "della pubblica istruzione (MPI)" sono sostituite da "dell'Istruzione Università e Ricerca"; dopo l'acronimo "CONI" inserire "e dal CIP".
6. Dopo la lettera i) del comma 3 aggiungere:

"l) promuove progetti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con priorità per quelli della scuola primaria finalizzati a trasmettere nuovi modelli di stile di vita, favorire l'attività fisica, correggere abitudini alimentari sbagliate;"

7. Il comma 4 è sostituito dal seguente "4. Pur riconoscendo alle attività sportive svolte in ambito professionistico un ruolo promozionale e trainante soprattutto per le fasce giovanili, le stesse sono escluse dai benefici della presente legge."

ART.3

(introduzione art. 1 bis)

1. Tra l'art. 1 e l'art.2 è introdotto il seguente:

"Art. 1 bis

(definizioni e acronimi)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) sport qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo la formazione, l'educazione, l'espressione, il miglioramento degli stili di vita e della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali, anche per il conseguimento di



risultati competitivi;

- b) attività fisica l'esercizio della pratica motorio-sportiva, distinto in:
- b.1) attività agonistica quale modalità di esercizio della pratica motorio-sportiva a qualsiasi livello, anche inserita in un sistema organizzato per il perseguimento di un risultato sportivo, attraverso il confronto con soggetti della stessa tipologia;
- b.2) attività amatoriale quale modalità d'esercizio della pratica motorio-sportiva a qualsiasi livello, anche non inserita in un sistema organizzato, finalizzata al miglioramento del proprio stato di benessere, attraverso qualsiasi espressione della pratica sportiva;
- c) impianto sportivo qualsiasi spazio attrezzato, all'aperto o al chiuso, preposto allo svolgimento di attività di natura principalmente sportiva;
- d) area sportiva attrezzata qualsiasi area, anche non espressamente destinata all'uso sportivo purché dotata di attrezzature o spazi adeguati alle esigenze della pratica sportiva;
- e) attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva, ivi compresi gli ausili sportivi funzionali all'espletamento dell'attività sportiva da parte di cittadine e cittadini diversamente abili.
2. Ai fini della comprensione degli acronimi utilizzati si danno le seguenti definizioni:
- a) CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- b) CIP Comitato Italiano Paralimpico;
- c) FSN Federazioni Sportive Nazionali;
- d) EPS Enti di Promozione Sportiva;
- e) DSA Discipline Sportive Associate;
- f) MIUR Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca;
- g) USR Ufficio Scolastico Regionale."

ART. 4

(modifiche e integrazioni all'art. 2)

1. La rubrica dell'articolo è così modificata " (funzioni della Regione)".
2. Alle lettere a) e d) del comma 1 le parole "MPI – Ufficio scolastico regionale" sono sostituite dagli acronimi "MIUR – USR"; alla lett. a) dopo le parole "studi e ricerche," eliminare le parole "convegni, seminari,"
3. Alla lettera a) dopo le parole "riconosciuti dal CONI" inserire "e dal CIP".
4. Alla lettera d) dopo le parole "riconosciuti dal CONI" inserire "e dal CIP".
5. Dopo la lettera i) del comma 1 aggiungere:

"i) organizzazione diretta di convegni e seminari;



m) promozione e sostegno delle iniziative finalizzate a favorire le pari opportunità nello sport per tutte le categorie di persone soggette a disagio, svantaggio o qualsivoglia forma di discriminazione sociale o sessuale o con diverse disabilità.”.

6. I commi 2 e 3 sono abrogati.

7. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le funzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono realizzate anche tramite convenzione, in collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, il MIUR - USR, le università pugliesi, il Centro giustizia minorile per la Puglia, le FSN, le DSA, le associazioni benemerite e gli EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP attraverso:

a) la concessione di contributi per attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza, di livello almeno regionale, nonché per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone diversamente abili con deficit mentale, fisico o sensoriale;

b) la promozione, anche nell'ambito di progetti di educazione alla legalità per minori a rischio, di campagne d'informazione per la diffusione della cultura sportiva, il miglioramento del benessere psico-fisico dei cittadini nonché per la diffusione e il corretto esercizio delle attività sportive.”.

ART. 5

(introduzione art. 2 bis)

1. Tra l'art. 2 e l'art. 3 è introdotto il seguente:

“Art. 2 bis

(programmazione regionale)

1. La Giunta regionale definisce, con cadenza triennale ed entro il semestre precedente alla scadenza del programma vigente, le linee prioritarie di intervento mediante il documento programmatico denominato “Linee guida per lo sport”.

2. Le linee guida per lo sport definiscono:

- a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;
- b) i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
- c) i criteri per l'individuazione delle priorità da attuare nel programma operativo annuale degli interventi di cui al comma 4 del presente articolo.

3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale approva le linee guida per lo sport entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



4. Nell'ambito delle linee guida triennali la Giunta regionale approva annualmente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge regionale approvativa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario, i programmi operativi annuali degli interventi in materia di sport, nei quali vengono individuati:

- a) i soggetti destinatari delle provvidenze;
- b) le priorità e i tempi di realizzazione;
- c) le modalità ed i criteri di concessione dei finanziamenti e dei contributi;
- d) le risorse strumentali e finanziarie necessarie.”.

ART. 6
(modifiche all'art. 3)

1. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3
(funzioni delle Province)

1. Le Province esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni di:

- a) programmazione e coordinamento istituzionale e associativo, istituendo a tal fine sedi di confronto tra i comuni, le organizzazioni sportive e i soggetti pubblici e privati interessati denominati "Forum provinciali";
- b) predisposizione, sulla base delle proposte degli enti locali, del CONI e del CIP, degli organismi sportivi e dei soggetti pubblici e privati, dei programmi provinciali per l'impiantistica sportiva aventi valenza propositiva per l'elaborazione del programma operativo annuale, di cui al Titolo II, articolo 7, secondo le modalità e nel rispetto dei termini indicati dalla Giunta regionale;
- c) elaborazione ed eventuale finanziamento dei progetti relativi a impianti sovracomunali, in attuazione delle Linee guida per lo sport.

2. Alle Province è affidato il compito di controllo del rispetto delle prescrizioni di cui all'art.10 che segue.

ART. 7
(introduzione art. 3 bis)

1. Tra l'art. 3 e l'art. 4 è introdotto il seguente:

“Art. 3 bis
(funzioni dei Comuni)

1. I Comuni:



a) svolgono le funzioni amministrative e promozionali, anche attraverso i loro consorzi, attribuite dalla presente legge;

b) elaborano i progetti riguardanti l'impiantistica e gli spazi sportivi.

2. Ai Comuni è affidato il compito di controllo del rispetto delle prescrizioni di cui all'art.10 che segue.”.

ART. 8

(modifiche e integrazioni all'art. 4)

1. Alla rubrica dell'articolo aggiungere " – Osservatorio".
2. Al comma 1, dopo le parole " riconosciuti dal CONI" inserire " e dal CIP".
3. Al comma 2, dopo le parole "I soggetti destinatari" aggiungere "di contributi e".
4. Il comma 3 è sostituito dal seguente:
 "3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione può avvalersi di Agenzie regionali, società in house o Enti pubblici.”.

ART. 9

(modifiche all'art. 5)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 è così sostituito:
 " 1. La Regione, con il supporto delle strutture universitarie e di ricerca scientifica, ferme restando le competenze specifiche delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI e dal CIP per gli aspetti tecnici delle singole discipline sportive, individua profili professionali per le attività lavorative collegate allo sport e all'attività motoria, per i quali definisce progetti tipo e i relativi standard, da intendersi come caratteristiche e requisiti minimi dei percorsi formativi.”.

ART. 10

(modifiche e integrazioni all'art.6)

1. Al comma 2 sostituire le parole "delle attività" con "della funzione".
2. Al comma 3 dopo le parole " medico sportiva italiana" eliminare "; inoltre" e sostituire con " e"; dopo la parola "associate" inserire ";” dopo la parola "benemerita" eliminare ", nonché" e sostituire con "e"; dopo le parole "riconosciuti dal CONI" inserire "e dal CIP"; sostituire le parole "MPI – Ufficio scolastico regionale " con "MIUR - USR"; le parole ", dell'Associazione nazionale San Paolo Italia (ANSPI)" sono soppresse; dopo le parole "degli enti sportivi delle" è eliminata la parola "altre".
3. Il comma 4 è così sostituito:

"4. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito; ai componenti che risiedono fuori dalla sede dei lavori della Consulta compete il rimborso delle spese di viaggio ai sensi delle



disposizioni regionali in materia di trattamento di trasferta per i dipendenti del comparto della Regione.”.

ART. 11
(introduzione art. 6 bis)

1. Tra l’art. 6 e l’art. 7 è introdotto il seguente:

“Art. 6 bis
(procedure ad evidenza pubblica)

1. I contributi e i finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi in favore dei beneficiari a seguito dell’espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

2. Le graduatorie dei beneficiari sono formate a seguito di valutazione di una apposita Commissione nominata dalla Giunta regionale.”.

ART. 12
(modifiche all’art. 7)

1. L’art. 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7
(programma regionale per l’impiantistica e gli spazi sportivi)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, lett. b) e c) dell’articolo 2, la Giunta regionale, con il supporto tecnico del CONI, ai sensi degli articoli 56 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), approva, nell’ambito delle linee guida di cui al precedente art.


2 bis, il programma operativo annuale per l’impiantistica sportiva e per gli impianti e gli spazi destinati alle attività motorio-sportive nei termini di cui al precedente art. 2 bis.

2. Nel caso di inadempienza da parte di una Provincia in ordine a quanto indicato alla lett. b) del comma 1 dell’art. 3 precedente, la Regione, previa messa in mora, nell’esercizio dei poteri di surroga provvede direttamente.”.

ART. 13
(modifiche e integrazioni all’art. 8)

1. Al comma 1, dopo le parole “conto capitale o” inserire “, ove stipulate le convenzioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) che precede, “; dopo le parole “per la costruzione” aggiungere “l’eliminazione delle barriere architettoniche,”.

2. La lett. b) del comma 1 è così sostituita: “ enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive paralimpiche, associazioni benemerite riconosciuti dal CONI e dal CIP, e discipline associate riconosciute a carattere nazionale e presenti a livello regionale;”.



3. Alla lett. c) del comma 1, dopo l'acronimo "CONI" aggiungere "e dal CIP".
4. Alla lett. d) del comma 1, dopo le parole "relativo albo regionale" aggiungere ", che perseguono prevalentemente finalità sportive e ricreative senza fini di lucro;"
5. La lettera f) del comma 1 è abrogata.
6. I commi 2 e 3 sono abrogati.
7. Il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Gli impianti sportivi ammessi a contributo sono considerati opere destinate a servizi di interesse generale e, pertanto, l'ammissione a finanziamento equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente "Norme sulla espropriazione per pubblica utilità" e di DPR 327/2001."

ART. 14

(modifica all'art. 9)

1. L'art. 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(contributi per l'acquisto di attrezzature tecnico - sportive)

1. La Regione, per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili, concede ogni anno contributi a favore dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 8, nella misura indicata nei programmi operativi annuali di cui all'art. 7 che precede."

ART. 15

(modifiche e integrazioni all'art. 10)

1. Al comma 1 dopo le parole "ed enti di promozione sportiva", aggiungere "riconosciuti dal CONI e dal CIP."
2. Al comma 2 sostituire le parole "deve stipulare" con "stipula".
3. Al comma 4 sostituire la parola "denuncia" con "segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)"; dopo la parola "legge", sostituire la parola "con cui" con "nella quale"; alla lett. a) sostituire le parole "istruttore in possesso dei requisiti" con "responsabile tecnico".
4. Alla lett. b) del comma 5 dopo le parole "riconosciuti dal CONI" inserire "e dal CIP"; dopo le parole "benemerite riconosciute dal CONI" aggiungere "e dal CIP".



ART. 16

(modifiche all'art. 11)

1. Alle lettere a) e b) del comma 2 dopo l'acronimo "CONI" inserire "e dal CIP".
2. La lett. b) del comma 2 è così sostituita: "enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive paralimpiche, associazioni benemerite riconosciuti dal CONI e dal CIP, e discipline associate riconosciute a carattere nazionale e presenti a livello Regionale;"
3. Il comma 3 è abrogato.

ART. 17

(modifiche all'art. 12)

1. Al comma 2 le parole "devono essere" sono sostituite con la parola "sono".

ART. 18

(sostituzione all'art. 13)

1. L'art. 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(integrazione delle politiche di intervento)

1. La Regione sostiene, nell'ottica dell'integrazione funzionale delle politiche di intervento, le competizioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale produttive di effetti in termini di promozione territoriale e di creazione di un indotto economico."

ART. 19

(modifiche all'art.14)

1. All'art. 14 dopo la lett. c) inserire la seguente: " d) promuovere un efficace coordinamento delle iniziative per la formazione di personale dello sport paralimpico."

ART. 20

(modifiche all'art. 15)

1. Al comma 1 le parole "MPI – Ufficio scolastico regionale" sono sostituite dagli acronimi "MIUR –USR".
2. Al comma 3 sostituire le parole "devono disporre" con la parola "dispongono".



ART. 21

(modifiche all'art.18)

- 1. Al comma 3 sostituire le parole "deve essere aperto a" con "è aperto e accessibile a tutte le cittadine e".

ART. 22

(modifiche all'art. 19)

- 1. Al comma 2 dopo l'acronimo "CONI" inserire "e dal CIP".

ART. 23

(modifiche all'art. 20)

- 1. Alla lettera f) del comma 1 dopo l'acronimo "CONI" inserire "e dal CIP".

ART. 24

(introduzione art. 20 bis)

- 1. Tra l'art. 20 e l'art. 21 è introdotto il seguente articolo:

"ART. 20 bis

(adeguamento alle prescrizioni della legge e sanzioni)

- 1. I soggetti destinatari della presente legge si adeguano alle prescrizioni di cui agli artt. 2, comma 1, lett. f) e 10 che precedono entro il centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 2. In caso di mancato adeguamento le Province o i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, con formale diffida, indicano il termine entro il quale provvedere.
- 3. In caso di mancato adeguamento entro il termine fissato nella diffida, le Province o i Comuni dispongono la sospensione dell'attività fino all'adempimento delle prescrizioni di legge.
- 4. La Provincia o il Comune che ha accertato la difformità degli impianti e delle attrezzature dispone l'applicazione delle sanzioni e ne introita i relativi proventi.
- 5. L'accertamento della difformità degli impianti e delle attrezzature determina la ulteriore sanzione della revoca e del recupero del contributo eventualmente concesso al titolare degli impianti e delle attrezzature.
- 6. La revoca ed il recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali dalla data di erogazione alla data del recupero, sono disposti dall'ente che ha concesso il contributo, su segnalazione della Provincia o del Comune che ha accertato la difformità.
- 7. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le infrazioni e le relative sanzioni, anche pecuniarie."

ART. 25

(modificazioni all'art. 21)



1. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 6 e 8.
2. Il comma 4 è così modificato:
"4. Entro il 31 dicembre 2012 le strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1."

ART. 26
(abrogazioni)

1. E' abrogato l'art. 22.

ART. 27
(istituzione nuovo capitolo di spesa)

1. Per l'anno 2012 la presente legge non comporta variazioni quantitative e qualitative della spesa previste in bilancio.
2. Per gli esercizi finanziari successivi all'anno 2012, il finanziamento delle attività previste dalla presente legge sarà assentito nei limiti della copertura finanziaria dei capitoli di spesa del Servizio Sport, in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.
3. Al fine di favorire progetti finalizzati a trasmettere nuovi e corretti modelli di stili di vita è istituito nell'ambito della U.P.B .5.4.1 del Bilancio regionale il capitolo di spesa epigrafato " Spese per il finanziamento di progetti per la diffusione di corretti di stili di vita. - Art. 1 comma 3 lett. l) della L.R.".





REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'

REFERATO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001)

OGGETTO: D.D.L. "Modifiche e integrazioni alla legge Regionale 4 dicembre 2006, n. 33, recante <Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutti>" – Cod. CIFRA:

A05/SBL/2012/00001

Spesa prevista e fonti di finanziamento: il presente Disegno di Legge non comporta variazioni della spesa prevista nel Bilancio di Previsione 2012 nell'ambito della U.P.B. 5. 4.1.

Capitolo di Spesa nuova istituzione " Spese per il finanziamento di progetti per la diffusione di corretti stili di vita – Art. 1, comma 3-lett.I-, del presente DDL.

Spesa riferita al presente bilancio:

Spesa riferita ai bilanci futuri: per gli esercizi finanziari successivi all'anno 2012, il finanziamento delle attività previste sarà assentito nei limiti della copertura finanziaria dei Capitoli di Spesa del Servizio Sport, in sede di approvazione dei rispettivi Bilanci di Previsione.

Si dichiara che le disposizioni recate dal DDL in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, 20 febbraio 2012

IL DIRETTORE DI AREA
DOTT. VINCENZO POMO

PARERE DEL SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

(Art. 34, L.R. 28/2001 e Art. 6, Regolamento DGR n. 2484/2010)

Nulla-osta in ordine a quanto sopra rappresentato

Parere negativo per:

Bari, 23/02/2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
- Dott. Angelosante ALBANESE -

